

## **CAPITOLATO**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, PORTIERATO, CONTROLLO E RELATIVO COORDINAMENTO; NOLEGGIO DI SISTEMI DI CONTEGGIO DELLE CAPIENZE E DI BARRIERE ANTIPANICO PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI GENOVA.

**CUI 00856930102202400111**

### **Sommario**

PREMESSA .....	2
ARTICOLO 1 - ACCORDO QUADRO.....	2
ARTICOLO. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....	2
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....	4
ARTICOLO 4 - ONERI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO APPALTATORE .....	4
ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA .....	5
ARTICOLO 6 - ANNULLAMENTO EVENTI.....	6
ARTICOLO 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	6
ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO .....	6
ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 10 – PENALI.....	7
ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE.....	7
ARTICOLO 12 - RECESSO.....	8
ARTICOLO 13 - APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI. ....	8
ARTICOLO 14 - PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	8
ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI.....	8
ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE .....	9
ARTICOLO 17 - NORMATIVA DI RINVIO.....	9
ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA.....	9

## **PREMESSA**

Ogni anno il Comune di Genova – Direzione Comunicazione e Grandi Eventi realizza un programma articolato di eventi culturali, musicali, di spettacolo e di intrattenimento presso i diversi luoghi/spazi del centro città e delle delegazioni. Per tali attività si rende necessaria la presenza di personale idoneo per garantire la sicurezza dell'evento nonché il noleggio di sistemi di conteggio dei partecipanti e di transenne antipanico e antiribaltamento nel numero indicato dal piano di safety/security previsto per singola iniziativa.

Con determina a contrarre [REDACTED] questa Amministrazione, ha ritenuto necessario procedere ad esperire una gara europea telematica per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di addetti a servizi di vigilanza, portierato, controllo e per il noleggio di sistemi di conteggio delle capienze, e barriere antipanico per le manifestazioni pubbliche dalla stessa organizzate.

## **ARTICOLO 1 - ACCORDO QUADRO**

L'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni disciplina il cosiddetto "Accordo Quadro".

L'accordo Quadro avrà una durata di due anni dalla stipula, con eventuali rinnovi annuali fino a un massimo di due, ai sensi del comma 1 del citato art. 59.

Infine, ai sensi dell'articolo 59 - comma 3 - del citato Decreto Legislativo, il presente Accordo Quadro sarà concluso con un solo operatore economico. Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario si impegna a fornire le prestazioni richieste, entro due anni dalla data di sottoscrizione dello stesso, precisando che lo stesso sarà tenuto a dar corso alla prestazione qualora la Stazione appaltante abbia emesso un ordine di prestazione prima della scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, il termine di scadenza si intenderà prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire la prestazione affidata. L'Accordo Quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dello stesso, in base alle necessità e priorità rilevate dalla stessa e nei limiti dell'importo, al netto dell'IVA, di euro 1.940.000,00= (euro unmilionenovecentoquaranta/00=). Con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non è vincolata a dar corso ai successivi "contratti attuativi" e non si impegna ad affidare tutta la prestazione nell'ambito dell'importo dell'Accordo Quadro. L'Accordo Quadro cesserà, comunque, di produrre effetti anche anticipatamente rispetto al termine di scadenza, una volta raggiunto l'importo totale dello stesso.

## **ARTICOLO. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO**

L'affidamento ha per oggetto i servizi descritti nella successiva "Tabella delle prestazioni con relativa indicazione delle tariffe a base di offerta", che verranno realizzati nelle location di spettacolo individuate dalla Stazione appaltante per gli eventi e le manifestazioni pubbliche per il periodo del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Piazza della Vittoria;
- Aree in concessione a Porto Antico di Genova S.p.a.;
- Piazza de Ferrari;
- Piazza Fontane Marose;
- Via Garibaldi;
- Corso Italia;
- Piazza Matteotti

L'importo complessivo a base di gara, pari a € 843.384,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché dei costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 469.891,52 per la prestazione principale e pari ad € 61.200,00 per la prestazione secondaria calcolati sulla base del CCNL Vigilanza Privata (Istituti) – CNEL HV18 e relative tabella costo del lavoro, tabella retributiva, scheda di sintesi e contratto coordinato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 in quanto trattasi di eventi all'aperto su piazza che non comportano interferenze di servizi facenti capo a imprese diverse.

Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta affidataria motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

### **Tabella delle prestazioni**

Si precisa che le tariffe orarie per i servizi sotto indicati saranno applicate indistintamente in caso di giornata festiva e feriale,

diurna, serale o notturna. In ogni caso non sarà prevista alcuna maggiorazione di prezzo orario in caso di servizi effettuati nel corso di festività e comunque nel pieno rispetto dei CCNL applicati ai singoli servizi.

Servizi	Prestazioni
<b>COORDINATORE DI FUNZIONE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PORTIERATO O SICUREZZA, ADDETTI AL SERVIZIO DI CONTROLLO</b>	<p>Funzione di coordinamento generale di tutte le attività di vigilanza, portierato, servizio di controllo. Il coordinatore dovrà essere il punto di riferimento per il responsabile della sicurezza della manifestazione, andando a raccordarsi con lui e con le forze dell'ordine presenti durante l'evento.</p> <p>Attraverso apposita strumentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo sistema radiotrasmittente), comunicherà con i singoli operatori, impartendo compiti sulla base delle necessità previste dai piani di safety and security e dalle indicazioni provenienti in tempo reale dalla control room.</p>
<b>SERVIZI DI VIGILANZA</b>	<p>Il servizio di vigilanza dovrà essere espletato mediante Guardie Giurate (GG), regolarmente decretate dalla Prefettura competente, ovvero fornito da istituto di vigilanza autorizzato e dotato di licenza ex art. 134 del Tulp, avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• classe funzionale A ovvero attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio;</li> <li>• livello dimensionale 1 ovvero servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25;</li> <li>• ambito territoriale 2 (individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla popolazione residente) ovvero istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate dalla classe funzionale, in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti.</li> </ul> <p>Tale servizio dovrà essere attivato ogni qualvolta sussista la necessità di tutelare i beni mobili ed immobili.</p>
<b>SERVIZI DI PORTIERATO E DI SICUREZZA</b>	<p>Il servizio viene attivato qualora non vi sia evento di pubblico spettacolo - tipicamente allestimento e disallestimento - e qualora l'interesse non sia la mera tutela dei beni. Per questo motivo questo servizio sarà escluso durante il periodo notturno.</p> <p>Il servizio può essere attivato anche durante l'esecuzione del pubblico spettacolo purché in forma complementare e di "supporto" agli addetti al servizio di controllo, così come previsto dal DM 06/10/2009 e dotato dei requisiti minimi previsti dalle circolari ministeriali che ne regolano l'impiego.</p>
<b>ADDETTI AL SERVIZIO DI CONTROLLO</b>	<p>Il servizio è disciplinato dal DM 06/10/2009 rubricato come <i>"Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94"</i>.</p> <p>I servizi di cui all'Art. 5 del DM 06/10/2009, saranno attivati in occasione dei singoli spettacoli e nella quantità minima identificata dal committente e, se difforme, dal piano di sicurezza. Gli addetti al servizio di controllo dovranno essere forniti da società dotata di regolare licenza ex art 134 del Tulp con estensione nella gestione delle attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Gli addetti al servizio di controllo dovranno inoltre essere iscritti nello speciale registro tenuto dalla competente Prefettura in corso di validità al momento dell'impiego, dotati di cartellino di riconoscimento così come previsto dalla normativa di cui sopra ed ogni altra dotazione prevista espressamente dalla normativa di riferimento.</p>

<b>SERVIZI DI NOLEGGIO DI SISTEMI DI CONTEGGIO DELLE CAPIENZE NEL RISPETTO DEI PIANI DI SAFETY-SECURITY</b>	<p>Il servizio consiste in: noleggio, trasporto, installazione/disinstallazione e gestione tramite un sistema a rilevazione automatica, idoneo ad effettuare i conteggi delle capienze istantanee, così come previsto dalla normativa di riferimento, nonché da ogni piano di safety/security prodotto per ogni manifestazione.</p> <p>Tale sistema dovrà garantire un facile accesso al dato in tempo reale con una percentuale di errore non superiore al 5% da documentare tramite la scheda tecnica del prodotto e una registrazione delle dinamiche delle capienze divise per varchi in modo tale da permettere all'organizzatore valutazioni in corso d'evento nonché post evento in merito a migliorie e funzionamento eventualmente da apportare ai piani di safety/security.</p> <p>Tale sistema dovrà essere fornito al committente mediante una applicazione mobile fruibile in sede di manifestazione attraverso un numero di accessi di volta in volta quantificati dagli organizzatori.</p> <p>Sarà inoltre richiesta la presenza di operatori tecnici con funzione di verifica del corretto funzionamento del sistema e pronto intervento.</p>
<b>SERVIZI DI NOLEGGIO DI BARRIERE ANTIPANICO E ANTIRIBALTAMENTO</b>	<p>Il servizio consiste in: noleggio trasporto e installazione/disinstallazione di un sistema di barriere - transenne antipanico e antiribaltamento idoneo e certificato (certificato resistenza al ribaltamento newton/m 300) atto ad essere installato sia in ambienti ospitanti attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico. Tali strumenti dovranno essere prontamente predisposti così come previsto da ogni piano safety/security prodotto per ogni manifestazione.</p>

### ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere:

1. erogato nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, contribuzione previdenziale ed assicurativa;
2. comprensivo di tutte le spese nascenti e conseguenti la fornitura del servizio richiesto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: coordinamento tecnico; spese di viaggio, vitto e alloggio; spese di trasporto e trasferta; spese di assicurazione, permessi, autorizzazioni varie, assistenza, preparazione, spese organizzative).

Nello svolgimento delle predette attività, l'affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Genova, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. L'operatore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Qualora si verificassero aggiornamenti normativi in materia, l'affidatario sarà tenuto a tenerne conto e comprenderne gli adempimenti nell'ambito delle prestazioni sopra indicate.

Le caratteristiche dei servizi verranno stabilite in base alle effettive esigenze evidenziate per i vari eventi/iniziative/attività da organizzare e saranno esattamente indicate nei singoli contratti attuativi.

In casi eccezionali, potranno essere richiesti servizi aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro i 10 giorni naturali e consecutivi precedenti il servizio, sempre mediante posta elettronica preceduta da richiesta telefonica ad un riferimento indicato dalla Ditta affidataria.

Potranno essere concordati periodici incontri anche su piattaforma internet, per condividere le soluzioni da adottare relativamente alla complessità degli interventi e servizi richiesti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si allega calendario con le principali manifestazioni svolte nel corso del 2023).

### ARTICOLO 4 - ONERI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO APPALTATORE

Tutti gli oneri ed obblighi direttamente o indirettamente previsti dall'appalto oggetto del presente Capitolato, sono totalmente a carico dell'Appaltatore, ovvero s'intendono compresi nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore, manleva Il Comune di Genova – Direzione Comunicazione e Grandi Eventi da ogni responsabilità derivante da danni e/o eventi dannosi arrecati anche a terzi derivanti da omissioni, errate procedure, dolo.

Il mancato adempimento delle obbligazioni di seguito indicate determinerà, il Comune di Genova Direzione Comunicazione e Grandi Eventi, la riserva della facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale,

L'Appaltatore dovrà rispettare e fare rispettare al proprio personale ed al personale dei suoi subappaltatori, la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, con riguardo sia al comportamento degli addetti sia alle attrezzature sia alle lavorazioni e rimarrà esclusivamente e pienamente responsabile di ogni danno e pregiudizio, a persone e cose, che potesse derivare al personale impiegato direttamente e/o indirettamente a terzi in genere, manlevando il Comune – Direzione Grandi Eventi da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), materiali, attrezzature, abbigliamento idoneo per l'esecuzione dei servizi (vestiti da lavoro, tute, ecc..), atti alla più completa tutela del proprio personale in conformità alle normative di legge vigenti e che dovranno essere utilizzati in conformità ed in applicazione delle medesime.

Nomina, per ogni contratto applicativo stipulato di Coordinatore del servizio il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante e che dovrà essere reperibile in qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto e presente in loco per l'intero periodo.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del codice dei contratti pubblici l'esecutore dei servizi è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante adeguata polizza assicurativa con massimale non inferiore a euro 1.000.000= per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

- rinuncia alla rivalsa nei confronti di Comune Direzione Comunicazione e Grandi Eventi;

## **ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva dell'Accordo Quadro, all'atto della sottoscrizione di ogni contratto applicativo dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari, come previsto dall'art. 117.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo contratto applicativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c.8 espressamente richiamato dall'art. 117 c.3.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto applicativo a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del contratto, secondo quanto previsto all'art. 117, comma 3, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6

La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la mancata stipula del contratto applicativo e la decadenza dall'aggiudicazione dell'accordo quadro.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quella del relativo contratto applicativo.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dei contratti derivati e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del

servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## ARTICOLO 6 - ANNULLAMENTO EVENTI

Qualora l'evento/ iniziativa/attività non venga realizzato per cause di forza maggiore anche in conseguenza di provvedimenti normativi emanati dalle autorità sovraordinate si precisa che, saranno pagate all'operatore le sole prestazioni già effettuate così meglio dettagliate:

- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata entro le 48 ore** antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, alla Ditta affidataria **non verrà riconosciuto alcun compenso** per i servizi programmati e non svolti;
- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata precedentemente le 24 ore** antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, la Ditta affidataria **riceverà il 50% del compenso** per il servizio programmato e non svolto;
- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata precedentemente le 8 ore** antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, la Ditta affidataria **riceverà il 65% del compenso** per il servizio programmato e non svolto;
- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata successivamente le 8 ore** antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, la Ditta affidataria **riceverà il 100% del compenso** per il servizio programmato anche se non svolto.

## ARTICOLO 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore. Piccole modifiche operative potranno essere previste per i singoli contratti attuativi previa approvazione da parte della Stazione Appaltante.

## ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 come specificate dall'art. 8 del Disciplinare di Gara, il quale prevede il divieto di subappalto per le prestazioni da svolgersi nelle sedi ivi indicate.

L'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera è nullo il subappalto integrale o prevalente delle prestazioni in oggetto. Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e a quant'altro stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Per l'affidamento in subappalto l'Appaltatore dovrà eseguire i seguenti adempimenti:

- conformemente al comma 5 dell'art. 119 del d.lgs 36/2023, trasmettere il **contratto di subappalto** alla Stazione Appaltante entro e non oltre venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il contratto di subappalto dovrà essere chiaro, esaustivo ed essere sottoscritto sia da parte di un Legale Rappresentante dell'Appaltatore (subappaltante) che del Subappaltatore.

- Il contratto di subappalto dovrà riportare in maniera chiara ed esaustiva l'oggetto del (sub) affidamento, nonché il corrispettivo previsto per le prestazioni subappaltate

- trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, **copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto Subappaltatore** (il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese dovrà essere stato rilasciato non oltre sei mesi dalla data di presentazione) **o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura**, timbrata e firmata da un Legale Rappresentante;

- il subappaltatore dovrà essere nel possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla gara all'Appaltatore e quindi dovrà essere presentata una **dichiarazione che esclude tutte le cause di impedimento di cui agli artt.**

**94 e ss. del codice dei contratti;** tali requisiti sono attestati attraverso dichiarazione analoga a quella resa dall'Appaltatore in sede di gara;

- il subappaltatore dovrà essere nel possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art 6.1 del Disciplinare di Gara richiesti per la partecipazione alla gara all'Appaltatore;

- trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, **l'elenco del personale e dei mezzi utilizzati dal subappaltatore nell'ambito dell'appalto.**

- trasmettere le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo.

Il mancato adempimento delle prescrizioni sopra elencate determinerà, per la Stazione Appaltante, la riserva della facoltà di avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale.

## **ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualsiasi accordo in tal senso sarà nullo. Se questo si verificherà, l'Amministrazione di-chiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

## **ARTICOLO 10 – PENALI**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

- a) penale per ritardo:** la Stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (ordine attuativo);
- b) penale per inadempimento:** la penale per l'inadempimento parziale che non comprometta lo svolgimento dell'evento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale (ordine attuativo). Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o inadempimento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale (del contratto attuativo). In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni che compromettano il corretto svolgimento anche di un singolo evento, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla ad altra Ditta, con costi a carico dell'appaltatore inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

## **ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione di ogni contratto attuativo nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità

e la continuità dell'appalto;

- cessione del contratto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;
- perdita del possesso dei requisiti richiesti all'art. 6.1 del Disciplinare di Gara;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1453 del codice civile.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, incluso il danno all'immagine dell'Ente, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## **ARTICOLO 12 - RECESSO**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e continuativi da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.14.

## **ARTICOLO 13 - APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI.**

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, sarà applicata la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6.

## **ARTICOLO 14 - PAGAMENTO DELLE FATTURE**

A far data dal 31 marzo 2015, il Comune di Genova può ricevere/pagare fatture esclusivamente in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Pertanto, il fornitore aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da Legge n° 244/2007, articolo 1 - commi 209÷213 - e Decreto Ministeriale n° 55/2013, intestata a Comune di Genova - Direzione "Comunicazione ed Eventi". Il pagamento della fornitura sarà effettuato, nel rispetto di leggi e regolamenti che disciplinano i pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica. I pagamenti sono subordinati all'accertamento, in capo all'affidatario della regolarità contributiva (DURC), in caso contrario i termini di pagamento saranno sospesi, e alla regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Si ricorda, inoltre, che la/le fattura/e emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono riportare, oltre alle usuali indicazioni, la dicitura "scissione dei pagamenti" (cosiddetto "split payment") e, quindi, l'IVA in esse riportata non dovrà essere inclusa nelle liquidazioni periodiche in quanto la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento della/e fattura/e trattenendo l'IVA che sarà, in un secondo momento, versata dall'Ente Pubblico all'Erario.

Il codice CIG, il numero della determina e il numero dell'impegno relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta appaltatrice eventuali spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

#### **ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicatariadovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Genova. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

#### **ARTICOLO 17 - NORMATIVA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si richiamano le disposizioni di cui al Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le disposizioni regolamentari del Comune, le indicazioni ANAC e gli atti e provvedimenti in materia di appalti pubblici.

#### **ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA**

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità con quanto previsto dal Regolamento Europeo n° 679/2016 «Regolamento Generale sulla protezione dei dati» e successive modificazioni ed integrazione. I dati assunti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità insite nella propria attività. Tali dati: a) saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici; b) potranno essere inoltre utilizzati per i fini del Comune di Genova per le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa. L'informativa sul trattamento dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento n° 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni è pubblicata su <https://smart.comune.genova.it/node/8227>